



## TRIBUNALE FEDERALE FIPAV COMUNICATO UFFICIALE N. 83 – 06 MAGGIO 2025

Riunione del 30 Aprile 2025

### **58.24.25 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI TESSERATI:**

Sig.ra **MERLI Ludovica** - Atleta

Sig. **MANCONI Stefano** n.q. di Presidente pro-tempre della S.S. Polisportiva Adolfo Consolini  
SSD

**S.S. POLISPORTIVA ADOLFO CONSOLINI SSD ARL** in persona del Presidente p.t.

### **IL TRIBUNALE FEDERALE**

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi           Presidente
- Avv. Antonio Amato       Vice Presidente
- Avv. Antonio Mennuni   Componente

Nel procedimento disciplinare a carico di:

**LUDOVICA MERLI:** *per aver preso in diversi campionati e segnatamente: a) per la I Divisione femminile Gir. F nella gara n. 301 (vinta dalla Consolini (con denominazione Unica Volley-Isolcasa-MT); b) per la serie A2 Gir. A dove è comparsa nel modulo camp 3 anche se mai entrata in campo per le gare nn. 3204, 3209, 3214, 3219, 3222, 3234 e 3241 ed infine c) in serie D Gir. F dove ha regolamento giocato nelle gare nn. 2129, 2135, 2141, 2147, 2154, 2160, 2168 e 2175 e d) per la serie D Gir. E gara n. 2181, determinando le seguenti violazioni disciplinari di cui agli: Art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, la violazione degli artt. 10, 10 bis, 10 ter e 16 Statuto Fipav; 19, 21, 23, 24, 25 R.A.T., 74 e 75 Reg. Giur., della Guida Pratica vigente in materia di tesseramento con l'aggravante di cui all'art.102 lett. J;*

**MANCONI STEFANO** *n.q. di Presidente della Polisportiva Adolfo Consolini SSD per aver schierato la propria atleta Ludovica MERLI in diversi campionati e segnatamente: a) per la I Divisione femminile Gir. F nella gara n. 301 (vinta dalla Consolini (con denominazione Unica Volley-Isolcasa-MT); b) per la serie A2 Gir. A dove è comparsa nel modulo camp 3 anche se mai entrata in campo per le gare nn. 3204, 3209, 3214, 3219, 3222, 3234 e 3241 ed infine c) in serie D Gir. F dove*



ha regolamento giocato nelle gare nn. 2129, 2135, 2141, 2147, 2154, 2160, 2168 e 2175 e d) per la serie D Gir. E gara n. 2181 determinano una violazione delle norme federali (che consente agli atleti di poter partecipare a un massimo di due campionati e non è permesso inserire un atleta in un terzo campionato (CAMP3) anche se non fosse prevista la sua effettiva discesa in campo) di cui agli: Art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, la violazione degli artt. 9, 10, 10 bis, 10 ter e 16 Statuto Fipav; 19, 21, 23, 24, 25, 26,28 R.A.T., 74 e 75 Reg. Giur., della Guida Pratica vigente in materia di tesseramento con l'aggravante di cui all'art.102 lett. J;

**POLISPORTIVA ADOLFO CONSOLINI SSD in persona del Presidente pro-tempore per responsabilità oggettiva in relazione agli addebiti mossi al suo Presidente**

#### **OSSERVA**

Il procedimento trae origine dall'esposto con il quale, in data 23/12/2024, il Giudice unico del Comitato Romagna Uno denunciava alla Procura federale il comportamento antiregolamentare dell'atleta Ludovica Merli nonché del sodalizio di appartenenza e del Presidente p.t. dello stesso.

In particolare, veniva segnalato all'Ufficio della Procura la (illegittima) partecipazione dell'atleta incolpata a tre distinti campionati (i.e. I Divisione femminile, serie A2 Femminile Girone A e serie D Femminile Girone F) documentando analiticamente la presenza dell'atleta a referto (i.e. inserimento nel modulo Camp3) nelle singole gare disputate nei tre differenti campionati.

Esaurita l'attività di indagine, anche con l'acquisizione di un'articolata memoria difensiva redatta nell'interesse dei prevenuti dall'avv. Lucia D'Ercole, la Procura Federale deferiva tutti gli incolpati dinanzi al Tribunale Federale, il quale deliberava di procedere all'instaurazione del giudizio - da tenersi in modalità di videoconferenza - convocando le parti per il giorno 30/4/2025.

In tale sede, compariva il Sostituto Procuratore Federale, avv. Massimo Caravetta il quale riportandosi all'atto di deferimento, concludeva per la dichiarazione di responsabilità disciplinare degli incolpati con la comminazione di adeguata emenda sanzionatoria a carico della sig.ra Merli e del Presidente Manconi (4 mesi di sospensione da ogni attività federale ciascuno) e della Società POLISPORTIVA ADOLFO CONSOLINI SSD (€ 500,00 di multa).

Compariva, altresì, il difensore dei prevenuti, Avv. Lucia D'Ercole, il quale si riportava al proprio libello difensionale chiedendo l'accoglimento della propria eccezione preliminare volta alla "Archiviazione del procedimento della POLISPORTIVA A. CONSOLINI SSD A R.L. nella persona del proprio rappresentante legale, sig. MANCONI STEFANO, e del sig. MANCONI STEFANO in proprio, e l'atleta MERLI LUDOVICA, per incompetenza dell'Ufficio Tesseramento ad intervenire in carenza di una sanzione regolamentare irrogata dal Giudice sportivo Territoriale – e/o dell'indicazione della



*normativa di settore violata*”, insistendo, in ogni caso, nel merito, per l’infondatezza degli addebiti contestati evidenziando, infine, come il contegno tenuto dagli incolpati fosse stato assunto in totale buona fede.

Il Tribunale Federale si ritirava in camera di consiglio e, all’esito, dava lettura del dispositivo, riservandosi di depositare le motivazioni della decisione entro dieci giorni.

\*\*\*\*\*

Il Tribunale Federale, dopo aver esaminato e valutato attentamente la documentazione, ritiene che la condotta posta in essere dagli incolpati sia antiregolamentare e, quindi, meriti la sanzione così come determinata nel dispositivo.

Tuttavia, prima di affrontare il merito della controversia, appare opportuno rigettare l’eccezione preliminare formulata (sia nella memoria proposta dinanzi la Procura che in quella presentata a questo Collegio) dalla difesa degli incolpati.

Al netto della discrasia tra la Rubrica dell’eccezione “*SUL DIFETTO DI COMPETENZA DELL’UFFICIO DELLA PROCURA- SULL’INCONFERENZA DELLA NORMATIVA*” e le conclusioni rassegnate nelle quali, invece, si invoca l’incompetenza del diverso Ufficio FIPAV (*i.e.* Ufficio Tesseramento FIPAV), il motivo di contestazione viene articolato sul presupposto che, avendo il Giudice Sportivo *de quo* omologato le gare che hanno visto la partecipazione dell’atleta Merli, la *potestas* d’intervento da parte dell’Ufficio della Procura sarebbe di fatto preclusa in virtù di un’asserita “incompetenza” dell’Ufficio inquirente.

In ogni caso, con una commistione tra questione in rito e in merito, la difesa argomenta sull’assenza di illecito disciplinare avendo l’atleta “*preso parte regolarmente a n.2 campionati, essendo scesa in campo nelle rispettive gare, ed essersi limitata a partecipare al camp 3 nelle gare di Serie A senza mai scendere in campo.*”

La tesi in rito non è condivisa dal Collegio ed è infondata nel merito.

Ed invero, nel caso di specie, non viene messo in contestazione l’andamento di una o più gara che hanno visto la partecipazione dell’atleta Merli (il cui vaglio è rimesso al Giudice Sportivo Territoriale) quanto la violazione principi cardine dell’ordinamento federale (*i.e.* lealtà e correttezza) conseguenti ad un contegno antiregolamentare (*i.e.* partecipazione a tre distinti campionati in violazione delle norme federali).

L’intervento della Procura federale che, acquisita la *notitia criminis*, istruisce il procedimento e, all’esito, si determina a deferire gli incolpati per dei comportamenti ritenuti disciplinarmente rilevanti è più che legittimo.



Per quanto attiene il merito, pur dando atto dell'apprezzabile sforzo argomentativo a sostegno della tesi difensiva, quest'ultima, tuttavia, si pone nell'alveo di una "interpretazione" data alla normativa regolamentare (Regolamenti Gare e Guida pratica) che, tuttavia, si scontra non solo con il dato letterale, ma soprattutto con la *ratio legis*.

Si asserisce che l'inserimento di un atleta all'interno del CAMP3 non possa essere equiparato alla partecipazione dello stesso alla gara.

Nello specifico si evidenzia come l'atleta Merli avesse giocato regolarmente una gara in I Divisione e numerose gare in serie D, essendo "solo" inserita nel CAMP3 in sette gare del Campionato di serie A2 pur non essendo mai scesa in campo.

Per la difesa, dunque, l'atleta Merli avrebbe partecipato solo a due campionati (I Divisione e Serie D) e non anche a quello di Serie A2 per non essere mai scesa in campo.

Tali argomentazioni non sono condivise e devono essere rigettate.

Con l'inserimento del nominativo nel modello federale denominato CAMP3, qualsiasi atleta deve considerarsi, in senso formale e sostanziale, partecipante alla gara essendo lo stesso non solo a disposizione dell'allenatore, ma essendo precipuamente autorizzato a scendere in campo in qualsiasi momento della gara anche se, nel corso della stessa, per ragioni tecniche, strategiche e/o per qualsiasi altra ragione, non venga materialmente impiegato in alcuna fase di gioco.

A sostegno di tale lettura, è opportuno osservare come l'atleta inserito nel CAMP3 e "messo" in panchina/non sceso in campo possa essere oggetto di provvedimenti sanzionatori (*i.e.* Cartellini) da parte del direttore di gara senza distinzione alcuna come qualsiasi altro compagno effettivamente sul campo di gioco.

Ed ancora, si tenta di "interpretare" la normativa federale riportata nella Guida Pratica FIPAV dandone una lettura (comprensibilmente) di parte che, tuttavia, contrasta con la volontà del Legislatore federale.

Le note esplicative agli articoli della Guida Pratica FIPAV in contestazione sono state formulate proprio al fine di meglio "chiarire" agli utenti federali il contenuto del precetto normativo.

La specificazione "*partecipazione alla gara (anche per un solo punto)*" deve necessariamente essere letta al fine di prevenire qualsiasi strumentale difesa da parte di sodalizi e/o atleti che, invocando la "minima" presenza in campo dell'atleta (*i.e.* "*per un solo punto*") possano tentare di invocare un'esimente al proprio contegno antiregolamentare.

La lettura della normativa federale deve, invece, essere organica e finalizzata alla realizzazione dell'intento del Legislatore che consente agli atleti di partecipare solo a due campionati, intendendo come "partecipazione" anche il solo inserimento di esso atleta nel CAMP3.



L'argomentazione assolutamente dirimente si ricava, in ogni caso, dal semplice dato letterale in quanto tale documento – che nel gergo e per gli addetti ai lavori viene denominato semplicemente CAMP3 dal nome del Modello messo a disposizione dalla FIPAV con la modulistica federale – altro non è (come emerge già dalla Rubrica dello stesso) che l' *“ELENCO PARTECIPANTI ALLA GARA”* in cui vengono riportati tutti i dati della partita da disputare data, ora, nominativi delle squadre Ospitante e Ospite con i relativi codici di affiliazione nonché i nominativi - con indicazione precipua di data di nascita, Matricola e documento di riconoscimento – degli Atleti che (appunto) partecipano alla gara.

In altri termini, il soggetto che è inserito nel MODULO CAMP3 (ELENCO PARTECIPANTI ALLA GARA) partecipa alla gara a prescindere dalla sua effettiva discesa in capo.

In tal modo argomentando, la partecipazione dell'atleta Merli a tre distinti campionati in violazione delle norme regolamentari comporta l'accertamento della responsabilità disciplinare in capo alla stessa, al Presidente del Sodalizio vincolante nonché alla Società per responsabilità oggettiva.

Nel determinare la sanzione da comminare nella misura indicata nel dispositivo, il Collegio ha tenuto conto della complessità della vicenda nonché della effettiva buona fede dei prevenuti.

### **PQM**

Dispone:

- 1) La sanzione della sospensione per mesi due da ogni attività federale della tesserata Sig.ra Ludovica Merli;
- 2) La sanzione della sospensione per mesi due da ogni attività federale del tesserato Sig. Stefano Manconi n.q. di Presidente pro-tempre della S.S. Polisportiva Adolfo;
- 3) La sanzione della multa pari ad € 200,00 (duecento/00) a carico della S.S. POLISPORTIVA ADOLFO CONSOLINI SSD ARL in persona del Presidente p.t.

Roma, 04 Maggio 2025

**IL PRESIDENTE**

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 06 Maggio 2025